



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 11/13

1) Chiarimenti su procedure standardizzate, DVR, formazione addetti, visita medica, sigarette elettroniche e altro in materia di sicurezza.

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro (di cui all'art. 12 del Decreto 81/2008) ha reso disponibili sul proprio sito le risposte ad interessanti quesiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

Il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate solo se l'utilizzo di agenti chimici o biologici espone i lavoratori ad un "rischio basso ed irrilevante per la salute", in base ai risultati della valutazione dei rischi.

Visita medica preventiva

Il datore di lavoro che assume lo stesso lavoratore esposto al medesimo rischio non è obbligato a far ripetere la visita medica preventiva o periodica (prevista dall'art.41 del D.Lgs. n.81/08) nel corso di validità della visita o comunque per un periodo inferiore ad un anno.

Formazione addetti emergenza

Gli ingegneri abilitati ai sensi Legge 818/1984 possono svolgere corsi antincendio e rilasciare i relativi attestati di frequenza.

Obbligatorietà del DVR nelle strutture penitenziarie

Il datore di lavoro in relazione alle strutture e ai servizi penitenziari è obbligato a tenere conto nell'elaborazione del DVR delle particolari esigenze proprie del settore (prevenzione di fughe, sabotaggi, aggressioni). Per la sicurezza relativa alle superfici vetrate è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall'allegato IV, punto 13.6 del D.Lgs. n.81/08; in merito alla predisposizione di spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale della struttura, si deve applicare integralmente l'allegato IV, punto 1.12 del D.Lgs. n.81/08.

Lavoro a domicilio

Il datore di lavoro è tenuto a fornire un'adeguata formazione anche nell'ambito del lavoro a domicilio, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Non è tenuto, invece, a fornire la formazione specifica per il primo soccorso e l'antincendio. Infatti, ai sensi dell'art.62 del D.Lgs. n.81/08, il domicilio non è considerato luogo di lavoro.

Valutazione rischi sigarette elettroniche

Le sigarette elettroniche, in quanto non contenenti tabacco, non sono soggette al divieto di fumo previsto dal nostro ordinamento. Tuttavia il datore di lavoro può vietarne l'utilizzo; qualora ciò non avvenisse è obbligatoria la valutazione dei rischi a cui i lavoratori potrebbero essere esposti.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic.da 1 a 4

2) Patente a punti per imprese edili. Quali sono i requisiti per ottenerla e le sanzioni in caso di violazioni?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano a gare per l'affidamento di appalti pubblici o che intendono accedere a finanziamenti o agevolazioni devono dimostrare il possesso di requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Decreto 106/2009 ha definito la patente a punti quale strumento di verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi ad operare in condizioni che garantiscano la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Presidente della Repubblica ha emanato lo schema di Regolamento, ora all'esame del Consiglio dei Ministri, per definire le modalità di funzionamento della patente a punti e di attribuzione di un punteggio iniziale per imprese e lavoratori autonomi operanti nei vari settori tra cui quello edile.

Vediamo le caratteristiche principali della patente a punti.

La patente a punti

La patente a punti è uno strumento teso a favorire le aziende che investono in prevenzione e sicurezza; consiste in un punteggio iniziale, inserito in un apposito riquadro del DURC, che attesta l'idoneità a svolgere l'attività edilizia, di cui le Amministrazioni giudicatrici devono tener conto nell'affidamento di lavori o incarichi.

Requisiti per il rilascio

I requisiti per il rilascio sono i seguenti:

Iscrizione alla Camera di Commercio e DURC in regola;

Nomina di un responsabile tecnico in possesso delle adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

possesso delle idonee competenze sulla salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi;

assenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione né condanne definitive per aver commesso reati quali riciclaggio, insolvenza fraudolenta o usura;

possesso di adeguata attrezzatura tecnica e formazione sull'utilizzo;

valore minimo dell'attrezzatura tecnica pari a 30.000 euro per le imprese e 15.000 euro per i lavoratori autonomi.

Rilascio della patente a punti

La Sezione Speciale per l'edilizia, istituita presso le Camere di Commercio, verificherà i requisiti e rilascerà la patente a punti, già comprensiva del punteggio iniziale, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o comunicherà il diniego.

Violazioni

Il punteggio iniziale diminuisce nel caso di sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di perdita di tutti i punti scatta la chiusura del cantiere ed il divieto alla partecipazione a gare d'appalto e all'ottenimento di finanziamenti pubblici nei 24 mesi successivi; inoltre non verrà rilasciato il DURC.

I punti decurtati potranno essere reintegrati a seguito della frequenza da parte del datore di lavoro e del responsabile o direttore tecnico ad appositi corsi di formazione.

Fonte BibLus-net by ACCA - Vedi all. Sic 5

3) Testo Unico sulla Sicurezza : edizione aggiornata ad ottobre 2013

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008 (D. Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.

La versione aggiornata ad ottobre 2013 è pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **al quale si rimanda.**

Il testo, corredato da allegati, note, commenti e da un'ampia appendice normativa, è coordinato con le più recenti disposizioni integrative e correttive.

Le novità nella versione di ottobre sono:

- Legge 119/2013 di conversione al Decreto Legislativo 93/2008 con modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis;
- Legge 98/2013 di conversione al Decreto 69/2013 con modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277;
- Legge 99/2013 di conversione al Decreto 76/2013 con l'aggiornamento degli importi delle sanzioni;
- Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.: 18, 21, 28, 30, 31 e 35;
- Circolari del Ministero della Salute del 10 maggio 2013 e del 10 giugno 2013;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30 maggio 2013 riguardante l'elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V (ai sensi del punto 3.4 dell'allegato I al D.M. 04/02/2011);
- Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11.

Approfondimenti

1) Quali sono le macchine da costruzione non conformi alle direttive europee? La guida del CECE per la verifica dei requisiti di conformità

Le macchine da costruzione non conformi, ovvero che non rispondono ai requisiti indicati dalla legislazione europea, non possono essere importate, usate o vendute.

La "Guida per l'individuazione delle macchine non conformi" realizzata dal CECE (Associazione europea dei produttori di macchine per costruzioni) costituisce un utile strumento per verificare se vengono rispettati i requisiti di conformità alle direttive europee da parte delle macchine da costruzione, per poter essere commercializzate.

Obiettivo della pubblicazione, rivolta ad autorità ed operatori del settore, è quello di eliminare o ridurre al minimo le macchine non conformi, creando un mercato concorrenziale più corretto e, soprattutto, salvaguardando i lavoratori da ulteriori rischi di infortunio.

Fonte BibLus-net by ACCA Vedi all. Sic.6

2) Modifica al Testo Unico sulla Sicurezza sui termini per la verifica periodica delle attrezzature

La Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del dl 31 agosto 2013 n. 101 ("Spendig review bis") ha effettuato una precisazione in materia di verifica delle attrezzature di lavoro, correggendo quanto aveva previsto il "Decreto del Fare" (D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013).

In particolare, il Decreto del Fare prevedeva che il datore di lavoro sottoponesse le attrezzature di lavoro (previste dall'Allegato VII del D.Lgs 81/2008) a verifiche periodiche con le seguenti tempistiche:

45 giorni i termini per la prima verifica (precedentemente erano 30);

30 giorni per le verifiche successive (termine invariato).

I termini per la prima verifica si computavano a partire dal giorno della messa in servizio.

La Legge n. 215/2013, modificando il testo dell'art. 71, comma 11, che regola la materia, precisa che i 45 giorni previsti per la prima verifica si computano invece a partire dal giorno della richiesta.

3) Come verificare la conformità alle norme europee delle gru a torre

I macchinari per l'edilizia che vengono importati nel mercato europeo devono essere conformi alle norme europee corrispondenti e rispettare tutti i criteri di sicurezza e tutela ambientale in vigore.

Un macchinario che non rispetti questi requisiti è considerato non conforme e non può essere collocato sul mercato UE; il suo uso potrebbe avere conseguenze dannose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Pertanto è sempre necessario verificare la rispondenza alle norme dei macchinari utilizzati in edilizia.

Disponibile una nuova guida del CECE (Associazione europea dei produttori di macchine) che fornisce pratiche indicazioni su come valutare la conformità delle gru a torre.

Nel documento vengono elencati:

gli elementi che devono contenere le marcature, con esempi di macchinari conformi e non;

i documenti che devono accompagnare i macchinari;

i valori di rumorosità da rispettare;

i componenti da verificare con maggiore attenzione.

Il documento è accompagnato da pratiche schede ed immagini esplicative.

Fonte BibLus-net by ACCA Vedi all. Sic.7